www.AmbienteDiritto.it

I BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO: SOGGETTI E ISTITUZIONI.¹

Simone Budelli

1. Bellezza e identità

Il dialogo tra Dio e l'uomo si declina fin da suo inizio nell'orizzonte della bellezza.

Certo un dialogo difficile, complesso, meraviglioso, spinto dalla sete inappagata e inappagabile dell'uomo di risposte su questioni che risposte razionali non ha².

¹ Relazione rivista del paper "I beni culturali religiosi nella legislazione statale e regionale: collaborazioni e criticità con la Chiesa cattolica e l'Unione delle comunità israelitiche italiane" presentato al Convegno "I beni culturali religiosi: tutela, valorizzazione e fruizione. Il ruolo dei soggetti pubblici e privati", tenutosi il 19 aprile 2018, presso la Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte - Sala della Crociera del MIBAC a Roma e organizzato dall' Associazione Romana di Studi Giuridici e dall'Associazione Giuristi di Amministrazione.

² Così spiega S. Agostino l'inutile tentativo dell'uomo di trovare la risposta razionale sull'esistenza o inesistenza di Dio. Un giorno, Agostino in riva al mare, meditava sul mistero della Trinità, per cercare una spiegazione "al mistero divino". S'avvide allora di un bambino che con una conchiglia versava l'acqua del mare in una buca. Incuriosito dall'operazione ripetuta più e più volte, Agostino interrogò il bambino chiedendogli: «Che fai?» La risposta del fanciullo lo sorprese: «Voglio travasare il mare in questa mia buca». Sorridendo Sant'Agostino spiegò pazientemente l'impossibilità dell'intento, ma il bambino, fattosi serio, replicò: «Anche a te è impossibile scandagliare con la piccolezza della tua mente l'immensità del Mistero». L'attribuzione dell'episodio a Sant'Agostino reca la data 1263 e si fonda su una lettera apocrifa a Cirillo dove Agostino ricorda una rivelazione divina con queste parole: «Augustine, Augustine, quid quaeris? Putasne brevi immittere vasculo mare totum?» Cioè: «Agostino, Agostino che cosa cerchi? Pensi forse di poter mettere tutto il mare nella tua nave?».

L'arte sacra, con la rappresentazione di tutti i dubbi, le angosce, i tormenti, ma anche di tutte le speranze umane, si fa carico, in ogni tempo e luogo, della ricerca del volto di Dio, ovvero, come diceva S. Paolo, di rendere visibile ciò che visibile non è³.

La funzione epifanica dell'arte, di cui parlava Martin Heidegger, appare quindi nella nostra società liquida⁴ ancora più importante ed i beni culturali religiosi (non relativi alla sola religione cattolica) sono tesori di inestimabile valore, non solo sotto il profilo economico ma soprattutto culturale, valoriale e identitario.

Sotto il profilo economico non v'è chi non veda come l'immenso patrimonio artistico culturale delle confessioni religiose rappresenta una ricchezza inestimabile per il nostro Paese.

Essi, insieme alle bellezze naturali e alle persone che vi abitano, costituiscono parte essenziale di quei "luoghi antropologici" caratterizzati dal quel *genius loci*, di cui ha parlato per primo Marc Augè⁵, che rappresentano il vero brand territoriale del nostro paese⁶.

Infatti, anche da un punto di vista turistico, il vero valore attrattivo di un territorio, non risiede tanto nella presenza di un particolare bene culturale, quanto nel riconoscimento alla comunità detentrice della capacità di averne preservato l'autenticità, facendone rivivere quotidianamente valori, funzioni, tradizioni legate a quel bene.

³ S. Paolo, Lettera ai Colossesi - 1, 15.

⁴ Z. Bauman, Vita liquida, Roma-Bari, 2006.

⁵ M. Augè, (ad vocem) Nonluogo, in IX Appendice dell'Enciclopedia Treccani, Torino, 2015. Il concetto di luogo antropologico nasce in antitesi ai "non luoghi" che la submodernità ha creato, di cui i maxi centri commerciali costituiscono l'esempio emblematico. Essi vanno studiati con attenzione (cfr. J. Fornäs – K. Becker - E Bjuström - H Ganetz, Consuming Media, Oxford-New York, 2007) e senza «sussiego» preconcetto (cfr. M. Ferraris, Passaggio al supermarket. Ontologia dei consumi, in Il Sole 24 Ore, 26 agosto 2007): hanno la caratteristica di essere certamente rassicuranti perché sono in tutto il mondo e tutti uguali. Al loro interno, tuttavia, le persone vengono fagocitate dall'illusione del nuovo imperativo "consumo dunque sono" e vi celebrano i nuovi riti pagani rivolti al Dio denaro, capace di comprare tutto, compresa la falsa felicità (per dirla con M. J Sandel, Quello che i soldi non possono comprare, Milano, 2013). Sono luoghi certamente subdoli, perché mirano con ogni mezzo ad impedire la riflessione, la conoscenza, la consapevolezza, l'esperienza della vera bellezza. I "luoghi antropologici", sono invece quelli in cui vi è cioè una coincidenza perfetta tra disposizione spaziale e organizzazione sociale. Il genius loci viene descritto da Gaetano Scognamiglio, presidente di PromoPa, come «Quella diversità data da tradizioni, paesaggio, artigianato, enogastronomia che connota l'identità dei grandi e piccoli centri della Penisola si sta perdendo sotto i colpi dell'omologazione: si aprono gli stessi negozi, si avviano le medesime attività e così facendo si snaturano i centri storici. La proposta è di difendere il genius loci e di considerare questo come premiante per altri fini » (intervista rilasciata ad A. Cherchi, Capitale della cultura non si diventa per caso, in Il Sole 24 Ore del 14 novembre 2016 p. 21). 6 Fan Y. (2006), Nation Branding: What Is Being Branded?, in Journal of Vacation Marketing, 12, 1, pp. 5-14. Solo in Italia contiamo 25.607 parrocchie (fonte CEI) con i loro campanili attorno ai quali si sono costruiti i 22.000 piccoli centri storici che costituiscono la rete principale dei luoghi antropologici del nostro Paese, ognuno con la sua storia, con le sue tradizioni, con le proprie micro narrazioni locali. Quanto più l'immagine del territorio è forte, tanto più riesce ad identificare, distinguere, valorizzare il territorio stesso e a generare un'attrattività per investimenti, attività economiche, esportazioni, capitale umano: «La percezione dell'immagine diventa decisiva per l'attrattività quando si decide la meta per la vacanza, la città dove andare a studiare o dove chiedere un trasferimento di lavoro, la località dove acquistare prodotti artigianali o quella dove avviare una certa attività economica» (E. Todini, Economia e luoghi, in AUR&S, 15, 2018, p. 15).

I beni culturali sono, dunque, prima che oggetti d'arte e tesori dall'inestimabile valore economico (per il loro valore intrinseco e per quello turistico-attrattivo che sono in grado di generare), sono soprattutto testimonianze di cultura e di civiltà, che esaltano e vengono esaltati dal legame profondo che si instaura tra detti beni/simboli e la comunità che li ha espressi.

Essi contribuiscono a caratterizzare, a ricordare e rafforzare l'identità della comunità che li ha espressi, voluti e conservati nel corso dei secoli: attraverso il linguaggio universale della bellezza, mostrano le radici, la memoria storica, i valori che hanno tenuto insieme quella comunità⁷.

Attraverso quelle opere d'arte la comunità si presenta e si identifica, trasmettendo valori e tradizioni alle generazioni future e alle genti che verranno (da turisti o da immigrati) ⁸.

In altre parole, «gli affreschi e le tavole della chiesa locale non rappresentano solo reliquie da proteggere, che possono essere indifferentemente collocate altrove in un museo, ma contribuiscono a definire l'identità della popolazione locale. Dunque è opportuno mantenerle sul territorio, non tanto come elemento di attrazione turistica, ma soprattutto perché solo in questo modo possono continuare ad aiutare la comunità locale a rimanere se stessa» .

2. I beni culturali religiosi

⁷ M. Parisi, Diritto pattizio e beni culturali di interesse religioso, Napoli, 2017, p. 9.

⁸ I beni culturali religiosi sono parte integrante della nostra identità, ma sono al contempo patrimonio comune dell'umanità (si pensi, al delitto compiuto dai talebani quando sono stati abbattuti i Buddha afgani, riconosciuti come World Cultural Heritage) utili, (contrariamente a quanto sostiene una vulgata apparentemente progressista, ma in realtà illogicamente retriva), a creare ponti e non muri. La conoscenza e la consapevolezza di una storia e di una cultura millenaria, non può portare all'esclusione (secondo la nota dicotomia schmittiana amico-nemico), ma aiutare, invece, all'inclusione, attuando il principio di uguale dignità e di rispetto di tutte le culture, richiamato anche dall'art. 2 della "Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità e delle espressioni culturali". Ciò non vuol dire realizzare un'effettiva e utopica parità di trattamento di ogni cultura, ma un divieto di discriminazione delle persone appartenenti alle culture minoritarie, unitamente alla conoscenza e al rispetto della cultura identitaria della maggioranza.

Nella società multietnica, non si può non prendere atto che le soluzioni multiculturali, con approccio neutralista e/o relativista, adottate fino ad oggi hanno fallito e che il dialogo può essere aperto solo con chi non si arrocca su posizioni integraliste, rendendosi disponibile ad un confronto aperto e costruttivo, che passa per l'accettazione delle regole del gioco democratico.

L'odio verso i migranti non si disinnesca togliendo i crocifissi o eliminando i presepi. Le "transazioni relazionali" non possono avvenire "al ribasso", attraverso il ricorso all'oblio o alla comune rimozione, ma mediante la valorizzazione delle culture, la diffusione della conoscenza, il confronto, il reciproco riconoscimento della pari dignità.

⁹ M. Casavecchia, Investire in cultura per preservare il futuro, in AUR&S, n. 15, 2018, p. 29

Il patrimonio culturale di proprietà delle comunità religiose (e non solo quella cattolica) presente in Italia è immenso per quantità, qualità e diversificazione dei beni.

Basti pensare che l'80% del patrimonio culturale italiano è costituito da beni che hanno rilevanza religiosa Il solo patrimonio culturale ecclesiastico cattolico è composto da: 95.000 chiese; 1.500 monasteri, 3.000 seminari, oratori, sacri monti, palazzi ecclesiastici, eremi, abbazie e case di spiritualità; 5.500 biblioteche di cui soltanto 1.496 inventariate; oltre 27.000 archivi; 605 musei. Senza contare gli innumerevoli beni mobili (quadri, statue), gli arredi e le suppellettili sacre, a volte di enorme pregio artistico. Inoltre, a questi dati, vanno aggiunti quelli di altre confessioni, tra cui spiccano i beni culturali ebraici; infatti esistono numerose sinagoghe di indubbio pregio artistico e 12 musei di fede e cultura ebraica. Ma gli stessi "ghetti" che in Italia non sono stati rasi al suolo durante la II Guerra mondiale a differenza di quanto è avvenuto per lo più nel resto d'Europa, costituiscono monumenti storico culturale di indubbio valore.

Limitandoci solo alla Chiesa Cattolica, uno dei primi problemi è l'individuazione dei soggetti che concorrono alla gestione dei beni culturali di interesse religioso di cui la Chiesa cattolica si avvale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali¹⁰.

Essi infatti non risultano riuniti sotto un'unica e diretta titolarità (Chiesa universale), ma appartengono ai diversi patrimoni dei vari enti e delle varie personalità giuridiche operanti all'interno della Chiesa Universale. A fronte di tale ampia e complessa frammentazione in ordine alla titolarità, in generale, si può dire che tutti i beni della Chiesa sono al servizio dei predetti fini generali¹¹ e comunque, in definitiva, non possono prescindere dalla potestà del Papa¹².

Inoltre, se l'art. 148 del D. Lgs.112/1998 precisa che per beni culturali si intendono «quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà, così individuati in base alla legge», non vi è, nel nostro ordinamento, una precisa definizione normativa di bene culturale di interesse religioso o di patrimonio ecclesiastico.

La dottrina ha individuato tre distinti criteri generali utili ad individuare una definizione di beni culturali di interesse religioso:

¹⁰ can. 1254, §2 c.j.c., sono: «ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri».

¹¹ Can. 1254, §2 c.j.c.

¹² Can. 1256 c.j.c.

- 1) il criterio funzionale, secondo cui appartengono a questa categoria di beni quelli destinati ai servizi di culto, indipendentemente dalla loro riconducibilità alla proprietà ecclesiastica¹³;
- 2) il criterio soggettivo, secondo cui sono beni del patrimonio ecclesiastico quelli che appartengono ad enti della Chiesa, indipendentemente dalla funzione alla quale sono adibiti¹⁴;
- 3) il criterio giuridico, secondo cui, dal momento che esistono anche edifici di culto di proprietà di enti non ecclesiali, sui quali l'ordinamento statale riconosce un doppio potere, si considerano appartenenti al patrimonio ecclesiale tutti quei beni sui quali lo Stato, riconosce un qualche potere all'autorità ecclesiastica, a prescindere dalla titolarità e dalle funzionalità dei medesimi¹⁵.

In definitiva, per bene culturale di interesse religioso si intendono tutti quei beni, mobili e immobili, che presentano una duplice caratteristica:

- 1) beni che presentano un interesse artistico-culturale ovvero che siano testimonianza di un valore di civiltà;
- 2) beni che presentano una connotazione religiosa (indipendentemente, però, dalla loro appartenenza ad un soggetto confessionale).

Al di là delle definizioni, si tratta - come detto - di un patrimonio vastissimo e variegato. Solo per farsi un'idea, basti pensare a:

- a) gli archivi ecclesiastici, attraverso cui far rivivere la memoria storica dell'intera comunità e non soltanto quella dei fedeli;
- b) i musei ecclesiastici, considerato che proprio la religione cristiana ha favorito da tempo immemorabile la raccolta di beni con rilevanza artistica che, nel corso di centinaia di anni, hanno finito per assumere anche valore storico¹⁶;
- c) il patrimonio mobiliare e immobiliare di valore storico-artistico-culturale.

Il termine beni culturali di interesse religioso si rinviene per la prima volta nella nell'Accordo di revisione concordataria del 1984, la cui paternità è da ricondurre alla

¹³ R. Baccari, Elementi di diritto canonico, Bari, 2008.

¹⁴ F. Del Giudice, Manuale di diritto ecclesiastico, Napoli, 2018.

¹⁵ M. Tedeschi, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Torino, 2010; M. Petroncelli, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Napoli, 1985.

¹⁶ O. Fumagalli Carulli - A. G. Chizzoniti, *I musei ecclesiastici: organizzazione, gestione, marketing*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2008, VII, pag. 222; Id., *I musei ecclesiastici e l'intesa sui beni culturali di interesse religioso*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2005, 4, I, p. 865.

famosa Commissione Franceschini del 1964, che indicava come beni culturali di interesse religioso quelle "manifestazioni materiali aventi valore di civiltà".

Tale espressione è stata molto criticata dalla dottrina e oggi al bene culturale di interesse religioso viene riconosciuta una duplice valenza, laica e religiosa al contempo, dal momento che esso è sia testimonianza di civiltà, ma anche strumento operativo di una determinata fede religiosa.

Attualmente il termine beni culturale di interesse religioso si è andato consolidando nell'ordinamento giuridico con una disciplina così ricca e variegata, tanto da costringere chi ha cercato di raccoglierla in volume a stampa, di rinviare comunque a strumenti informatici¹⁷.

La normativa essenziale è costituita da:

- A) Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004,)¹⁸ che all'art. 9 dispone come per la gestione beni culturali di interesse religioso Stato e Regioni debbano stipulare accordi con gli enti religiosi competenti, tenendo comunque conto delle esigenze di culto.
- B) Lo Stato della Città del Vaticano ha adottato sue specifiche disposizioni normative al riguardo:
- la Legge 25 luglio 2001, n. CCCLV, sulla tutela dei beni culturali, riguardante le cose, mobili e immobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico di spettanza della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano, degli organismi degli Enti e degli Istituti aventi sede nello Stato e negli immobili di cui agli artt. 15 e 16, Trattato fra Santa Sede e Italia dell'11 febbraio 1929.
- il relativo regolamento alla legge summenzionata incardinato nel Decreto 26 luglio 2001, n. CCCLVI del Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.

¹⁷ M. Renna, V.M. Sessa, M. Vismara Missiroli (a cura di), Codice dei beni culturali di interesse religioso,

CESEN, Milano, 2003 (Il Cesen è il Centro studi sugli enti ecclesiastici e sugli altri enti senza fine di lucro, costituito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). Sull'opera di oltre 900 pagina, ma corredata da un CD integrativo, vedi M. Renna, I beni culturali di interesse religioso nel nuovo ordinamento autonomista, in Dir. amm., 2004, 181 ss..

¹⁸ Art. 9 D. Lgs. n. 42/2004: "1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.

^{2.} Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione".

Le normative sopra evidenziate ripetono nella sostanza e in forma sintetica taluni principi già presenti nella Legge 1 giugno 1939, n. 1089, disciplinando l'obbligo dell'inventariazione dei beni culturali, prescrivendo regole sulla loro conservazione, integrità e sicurezza, dettando severe regole sulla alienazione e sulle esportazioni, ovvero provvedendo anche in merito al loro ritrovamento.

C) L'Italia non solo ha sottoscritto il Patto concordatario del 1984 con la Chiesa Cattolica, ma ha raggiunto intese con la Chiesa Valdese, con quella Avventista e con le Comunità ebraiche, che poi sono state replicate anche a livello locale. Questi accordi e intese, stipulate a livello nazionale e territoriale, rappresentano la parte preponderante della normativa di riferimento¹⁹

3. (segue) ... e le istituzioni.

Oltre alla complessità normativa, non agevole è anche individuare i soggetti che per le varie confessioni religiose, concorrono alla gestione dei beni culturali di interesse religioso. L'art. 9 del Codice dei beni culturali si deve dunque leggere alla luce delle disposizioni contenute nella Legge 20 maggio 1986, n. 222, recante disposizioni sul riconoscimento della personalità giuridica agli effetti civili degli Enti costituiti, o comunque approvati dall'autorità ecclesiastica, i quali abbiano fini religiosi o di culto. Per il riconoscimento della personalità giuridica bisogna distinguere tra:

- gli enti ecclesiastici, il cui fine di religione o di culto è *ipso iure*;
- e gli enti ecclesiastici il cui fine di religione o di culto, ai fini del riconoscimento giuridico, deve invece essere accertato.

19 Sui pregi e sulle problematiche di questa disciplina pattizia esiste una ampia bibliografia. Tra questa si segnale, E. Camassa, I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti, Torino, 2013, che ha compiuto un interessante studio comparativo, confrontando l'esperienza italiana con quella francese e spagnola. Tali ordinamenti seppur molto differenti in riferimento alla regolazione dei rapporti Stato-confessioni religiose, sembrano invece convergere, in ordine alle modalità di tutela dei beni di interesse religioso, verso l'utilizzazione di un sistema di tipo collaborativo sostanzialmente analogo a quello utilizzato in Italia. Dopo questa interessante disamina comparatistica, e dopo aver evidenziato le problematiche emerse in dottrina (da ultimo M. Parisi, Diritto pattizio e beni culturali di interesse religioso, Napoli, 2017) e giurisprudenza (cfr. A. Poggi, Una sentenza "preventiva" sulle prossime richieste di Intese da parte di confessioni religiose?, in federalismi.it del 23 marzo 2016; S. Berlingò, L'affaire dell'UAR: da mera querelle politica ad oggetto di tutela giudiziaria, in statochiese.it., 4/2014), l'A. conclude «voler negare la rilevanza di questa realtà significa disconoscere e non voler prendere atto che la cultura della collaborazione è necessaria ed esiste nei fatti da sempre. Si tratta di una collaborazione concretamente operante e necessariamente indipendentemente e al di là della sua formalizzazione tramite attività convenzionali di diverso livello. E' la natura stessa dei beni culturali di interesse religioso a renderla indispensabile» (Idem, ult. cit, p. 223).

Nella Chiesa cattolica molti sono i soggetti che si occupano della gestione dei beni culturali di interesse religioso. Tra questi pare opportuno segnalare:

- 1) La Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa che è stata creata nel 1993 con la funzione di conservare e valorizzare il patrimonio storico ed artistico della Chiesa di Roma. Il lavoro della Commissione si muove lungo quattro direzioni principali:
- Una prima è diretta alla individuazione dei beni culturali religiosi con l'intento di (conservazione) restaurarli, custodirli, catalogarli, difenderli e di (promozione) promuovere nuove produzioni.
- Una seconda stabilisce la filosofia dei beni culturali secondo la mens della Chiesa attraverso la loro valorizzazione che ne favorisca una migliore conoscenza e un'adeguata utilizzazione sia nella catechesi quanto nella liturgia.
- Una terza di carattere formativo sollecita la ricerca innovativa sui beni culturali per fornire agli artisti contemporanei stimolanti contenuti teologici, liturgici, iconografici e per promuovere la loro attività con nuove committenze, rafforzando una rinnovata alleanza fra il mondo dell'arte e la Chiesa.

La Pontificia Commissione ha dato vita, agli inizi degli anni '90 del secolo scorso, alla Scuola Superiore per gli operatori dei beni culturali della Chiesa, presso la Pontificia Università Gregoriana.

- Una quarta direzione riguarda l'organizzazione istituzionale impegnando la Commissione per individuare gli autori principali del servizio ecclesiale operanti nel settore dei beni culturali come le Conferenze Episcopali, i Pastori delle Diocesi, le Congregazioni romane dell'Educazione Cattolica, del Culto Divino e il Pontificio Consiglio della Cultura.
- 2) All'interno delle Diocesi la competenza di coordinare, disciplinare e promuovere la gestione dei beni culturali ecclesiastici appartiene al Vescovo, che può disporre della consulenza della Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali ovvero di un apposito ufficio presso la Curia diocesana, ai quali è demandato il compito di verificare le richieste dei singoli Enti ecclesiastici, di curarne la trasmissione agli Enti pubblici e di seguire le singole pratiche in tali sedi. È sempre competente il Vescovo ad intrattenere i rapporti con gli Enti pubblici e privati, le associazioni, gli artisti e i cultori dei beni culturali ecclesiastici al fine di assicurarne la tutela, la valorizzazione e la fruizione.
- 3) La Conferenza Episcopale Regionale, che si avvale dell'apporto consultivo istituito della Consulta Regionale per i beni culturali ecclesiastici, al fine di garantire il coordinamento all'interno della Regione. La predetta Consulta svolge un ruolo molto importante poiché è una sorta di "cerniera" tra le diocesi e le Regioni, le autonomie locali (città metropolitane, province e comuni) ovvero il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, assicurando al contempo i collegamenti tra le singole Diocesi

Regionali, le altre Consulte Regionali e con la Consulta Nazionale per i beni culturali ecclesiastici. Quest'ultima è contemporaneamente un organo di consulenza e di coordinamento per le singole Consulte regionali, per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ovvero per qualsiasi altro Ministero della Repubblica Italiana.

- 4) Istituti diocesani o interdiocesiani per il sostentamento del clero. Tra le loro competenze hanno quelle di amministrare il patrimonio immobiliare, svolgendo anche attività di valutazione, di preservazione, di custodia o di alienazione dei beni del predetto patrimonio. Siccome la funzione principale di tali istituti è quella di garantire un sostentamento dignitoso al clero, per raggiungere tale scopo, uno dei mezzi più significativi è quello dei trasferimenti o comunque delle gestioni immobiliari. Qualora, un istituto per il sostentamento del clero intenda commercializzare un immobile ha l'obbligo di darne notizia al Prefetto della Provincia ove è ubicato l'immobile per consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte di Enti pubblici.
- 5) La Parrocchia è la vera cassaforte delle tradizioni religiose locali, rappresentando, da tempo immemorabile, la struttura ecclesiastica di più capillare diffusione²⁰. Con la Legge 20 maggio 1985, n. 222, la Parrocchia ha conseguito personalità giuridica e ha assunto la qualificazione di ente ecclesiastico riconosciuto agli effetti civili, risultando assimilata in tutto e per tutto alle persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, con la loro originaria struttura canonica, ovvero senza poter imporre l'obbligo di dotarsi di uno statuto²¹. Sia le chiese, che appartengono alle Parrocchie, sia quelle di proprietà di altri ente o istituzioni ecclesiali, possono venire assoggettate alle norme racchiuse nel nuovo Codice dei beni culturali. Le Chiese, come gli arredi in esse ospitate, non possono venire adibite ad usi contrari o comunque incompatibili con il loro intrinseco carattere religioso-storico-artistico, oppure tali da pregiudicare, sia pure parzialmente, la loro integrale conservazione e utilizzazione. L'accesso alle Chiese è libero durante la celebrazione delle funzioni religiose al fine di consentire la partecipazione alle stesse. Per prendere parte a visite culturali guidate possano essere richiesti dei compensi, predeterminati o liberi: infatti, qualora l'edifico sia per se stesso un'opera d'arte e contenga

²⁰ Ai parroci e alla comunità dei fedeli che ad essa afferisce (con tutte le varie articolazioni interne), spetta in definitiva, la quotidiana utilizzazione e quindi in definitiva la cura, la sorveglianza, la manutenzione ordinaria (che comprende, come sollecitava S. Carlo Borromeo in un importante manualetto stampato nel 1584. Il volume ripubblicato nel 1992 dalla Soprintendenza della Lombardia con gli aggiornamenti del caso è ancora utile ai giorni nostri. (M. T. Binaghi Olivari, *Beni culturali nelle Chiese. Suggerimenti per la buona conservazione*, Milano, 1992). Nel volume edito da S. Carlo Borromeo, con puntigliosità e semplicità, venivano indicati non solo i ritmi della manutenzione, ma i tempi precisi, le tecniche e perfino gli strumenti da utilizzare per ogni tipologia di oggetto: dai dipinti murali, a quelli su tela e su tavola, dalle pietre ai marmi, dai gessi agli stucchi, dalle terrecotte alle sculture lignee, dai mobili agli arredi, dai metalli ai tessuti.

²¹ L'autorevole giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione la definisce come ente ecclesiastico riconosciuto con atto del Ministero dell'interno anche ai fini civilistici. (Cass., Sez. I, 11 settembre 2003, n. 13380) Il Consiglio di Stato in sede consultiva ha ribadito che le Parrocchie per effetto del regime giuridico concordatario non possono avere natura di Enti pubblici né tanto meno di Enti privati: si tratterebbe quindi di un ente del tutto diverso con finalità di culto provvisto di regime patrimoniale speciale (Cons. Stato, Sez. III, 31 gennaio 1989, n. 66).

opere artistiche si generano costi di gestione aggiuntivi costituiti dalla sicurezza, dalla pulizia, dalla illuminazione, dalla stessa manutenzione più frequente per l'elevato numero di visitatori più intenso rispetto a quello degli abituali fedeli.

Altri soggetti di particolare rilievo, ancorché non legati necessariamente alla Chiesa Cattolica, sono:

6) La Fondazione per i beni culturali ebraici in Italia e il Centro bibliografico dell'ebraismo italiano. La prima è stata costituita nell'anno 1986 dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), con lo scopo di promuovere il recupero, la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico ebraico italiano, compreso ogni bene di interesse culturale, religioso, archeologico, archivistico, bibliografico e musicale e di diffonderne la conoscenza in Italia e all'estero. L'obiettivo della Fondazione è quello di garantire la conservazione, la fruizione e l'ampiamento dei beni culturali ebraici. La Fondazione promuove e incoraggia studi e convegni, sostenendo e curando pubblicazioni, erogando borse di studio e si è impegnata direttamente per il finanziamento di progetti di recupero, valorizzazione e fruizione dei beni culturali in suo possesso. La Fondazione, in definitiva, si propone come punto di riferimento e di supporto per le Comunità ebraiche italiane e, in particolare, per le più piccole, al fine di sostenerle nella loro attività di salvaguardia dei beni culturali e di supporto nel dialogo con le istituzioni territoriali, al fine di favorire la possibilità di avere accesso ai finanziamenti pubblici e privati.

Il Centro bibliografico dell'ebraismo italiano, che interagisce con la predetta Fondazione, ha quale primario fine istituzionale quello di preservare il patrimonio bibliografico, archivistico e documentario della religione ebraica in Italia. Il Centro raccoglie, infatti, gli archivi storici delle comunità ebraiche scomparse o in via di estinzione, li custodisce, li ordina e li mette a disposizione degli studiosi: si tratta di un ingente patrimonio documentario fino a pochi anni fa poco conosciuto dagli storici.

7) Il Fondo Edifici di Culto (FEC) Culto è stato istituito con la L. n. 222/1985 per provvedere alla conservazione, al restauro, alla tutela e alla valorizzazione degli edifici di culto cattolico, appartenenti al Fondo stesso²².

Si tratta una persona giuridica pubblica amministrata in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti. L'amministrazione del FEC fa capo al Ministero dell'Interno, che la esercita per mezzo dei Prefetti, in sede periferica. Nel CdA siedono oltre a soggetti designati dai vari ministeri, anche da tre componenti individuati dalla CEI.

²² Si tratta di circa 700 chiese distribuite sull'intero territorio nazionale, molte delle quali di notevole valore storicoartistico per lo più acquisite alla proprietà dello Stato per effetto della legislazione espropriativa risalente alla seconda metà dell'800, comprensiva dei beni mobili ivi esistenti.

PUBBLICATO SU AMBIENTEDIRITTO.IT - 16 MAGGIO 2018 - ANNO XVIII

AmbienteDiritto.it - Rivista Giuridica Telematica - Electronic Law Review - Via Filangeri, 19 - 98078 Tortorici ME -Tel +39 0941 421391 - Fax digitale +39 1782724258 Mob. +39 3383702058 - info@ambientediritto.it - Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562





www.ambientediritto.it

La rivista Giuridica AMBIENTEDIRITTO.IT 1974-9562 è riconosciuta ed inserita nell'Area 12 - Riviste Scientifiche Giuridiche. ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (D.P.R. n.76/2010). Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR); Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento (AVA); Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Repertorio del Foro Italiano Abbr. n.271 www.ambientediritto.it